

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Eveline Widmer-Schlumpf  
Consigliera federale  
Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Palazzo federale ovest  
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati)

Signora Consigliera federale,

abbiamo ricevuto il progetto di revisione parziale del codice civile, del codice delle obbligazioni e del codice di procedura civile che si propone di risolvere i problemi derivanti dagli averi non rivendicati dagli aventi diritto. Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Il tema dei fondi in giacenza ha dato luogo a numerose discussioni con implicazioni anche a livello internazionale. Concordiamo con la proposta del Consiglio federale di introdurre delle regole incentrate sull'obbligo da parte degli intermediari finanziari di adottare tutte le misure per evitare l'interruzione dei contatti con il cliente e per ripristinare il contatto interrotto.

L'avamprogetto propone un disciplinamento conciso, limitandosi a modificare solo alcuni articoli di legge. La soluzione adottata ci sembra semplice e condivisibile. Se, da un lato, occorre rilevare che si tratta, in un certo senso, di un'ingerenza dello Stato nei rapporti tra i privati, dall'altro, si deve sottolineare che la destinazione degli averi sarà comunque decisa dal creditore stesso in modo esplicito (art. 96a cpv. 3 CO) o implicito (art. 96b cpv. 1 CO).

Prendiamo inoltre atto che il Consiglio federale ha tenuto conto delle critiche formulate nel 2000 sul progetto di legge federale sugli averi non rivendicati e ha quindi confermato l'applicazione della vigente disposizione del codice civile sulla devoluzione dei beni all'ente pubblico in assenza di eredi (art. 466 cpv. 1 AP-CC).

Riguardo al disegno di legge, non condividiamo le disposizioni transitorie. Innanzitutto, dal profilo letterale, il primo capoverso indica che il ricavo degli averi non rivendicati è devoluto alla Confederazione mentre il capoverso 3 stabilisce che il medesimo ricavo è devoluto per metà alla Confederazione e per metà ai Cantoni. Per evitare l'apparente contraddizione, occorrerebbe quindi rivedere la formulazione del primo capoverso, precisando, per esempio, che *"l'intermediario finanziario liquida gli averi non rivendicati consegnando il ricavo alla*

*Confederazione*". Indipendentemente da queste osservazioni, non comprendiamo perché per gli averi non rivendicati della norma transitoria si stabilisca una ripartizione diversa da quella dell'articolo 466 dell'avamprogetto del codice civile, né perché si rinvii alle disposizioni sulla distribuzione degli utili della Banca nazionale per la ripartizione tra i Cantoni e non anche per la ripartizione tra Confederazione e Cantoni. In conclusione, a nostro avviso, anche per gli averi non rivendicati oggetto della norma transitoria si deve applicare il principio formulato nell'articolo 466 del disegno di codice civile. Pertanto, la successione del defunto che non lascia eredi deve essere devoluta al Cantone dell'ultimo domicilio, mentre deve essere devoluta alla Confederazione solo negli altri casi.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c.:

- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza;
- Divisione della giustizia, Residenza.